

ORDINANZA SINDACALE N. 74 DEL 02/10/2019

Oggetto: MISURE TEMPORANEE DAL 01 OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi;

Premesso che il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Visto che per il raggiungimento delle sopracitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto in data 09.06.2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10, rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee ed il rientro nei limiti;

Dato atto che Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07.06.2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09.06.2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Preso atto che con dGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto;

Dato atto che la dGR ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento ARPA per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);

Preso atto, altresì, che la dGR stabilisce quanto segue:

☐ la verifica per l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);

☐ le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;

☐ in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale;

Richiamata la dGR XI/2055 del 31.07.2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto Move-In" - che integra le misure strutturali permanenti per la limitazione della circolazione dei veicoli con le seguenti disposizioni:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1 gennaio al 31 dicembre, non possono circolare:

☐ gli autoveicoli Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 diesel, nei Comuni di Fascia 1 e 2 della Lombardia;

☐ gli autoveicoli Euro 3 diesel, dal 1° ottobre 2019, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2;

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI:

☐ per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (in tutte le giornate della settimana, 24 ore su 24);

☐ per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno, nei Comuni di Fascia 1;

Richiamate, altresì, le esclusioni e le deroghe dalle misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare, così come individuate dall'Allegato 1 alla dGR XI/2055 del 31.07.2019, ed in particolare l'attivazione a partire dal 1° ottobre 2019 del Progetto MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della dGR;

Richiamata la nota di Regione Lombardia prot. 40200 del 13.08.2018 sui provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria, che ricorda, altresì, che le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa della dGR 7095 del 18.09.2017, da parte dei Comuni interessati;

Dato atto che il Comune di Rho appartiene alla Fascia 1 del territorio regionale, ai sensi della dGR n. X/2578 del 31.10.2014 e s.m.i.;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Vista L.R. n. 24 del 11.12.2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la dGR n. X/2578 del 31.10.2014 e s.m.i.;

Vista la dGR n. X/6675 del 07.06.2017;

Vista la dGR n. X/7095 del 18.09.2017;

Vista la dGR n. XI/449 del 02.08.2018 e s.m.i.;

Vista la dGR n. XI/712 del 30.10.2018;

Vista la dGR n. XI/2055 del 31.07.2019;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:

1. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), obbligatorie per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2:

in aggiunta alle misure strutturali permanenti verranno applicate le seguenti misure temporanee:

a) limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della dGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di

rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

c) divieto assoluto di combustioni all'aperto, per qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc ...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

d) introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

h) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

2. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 2° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati ai precedenti punti da a) ad h) con le seguenti estensioni temporanee:

i) estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30 - 18.30 anche per i veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 - 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 - 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate dal precedente punto 1 a);

j) divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

3. a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi della dGR 712/2018 l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello potrebbe essere modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

☐ in caso di previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, le eventuali attivazioni e disattivazioni delle misure temporanee saranno oggetto di valutazione a cura degli uffici regionali, che provvederanno a darne adeguata comunicazione sul sito istituzionale regionale;

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai precedenti punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 164,00 ad € 663,00, fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92 e la sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg. in caso di reiterazione della violazione nel biennio;

- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Rho, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, così come modificato dalla dGR 712/2018, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- I. la concentrazione del giorno precedente è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- II. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo e gli uffici regionali provvederanno a darne adeguata comunicazione sul sito istituzionale regionale.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione anche mediante il sito internet comunale.

La Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Pietro Romano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ROMANO PIETRO;1;25276686607786945727174434203980402186